



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA  
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO  
AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto il **Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale**, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

Il Protocollo di emendamento si propone di modernizzare e migliorare la suddetta Convenzione (STE no. 108), tenendo conto delle nuove sfide emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, dopo l'adozione della Convenzione nel 1980.

L'aggiornamento della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, unico strumento internazionale giuridicamente vincolante di portata mondiale in questo campo, affronta i problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e rafforza il meccanismo della Convenzione, per garantirne l'effettiva applicazione.

Il Protocollo istituisce un quadro giuridico multilaterale solido e flessibile, destinato a facilitare il flusso transfrontaliero dei dati, offrendo nel contempo effettive garanzie in caso di uso di dati personali. Rappresenta un ponte tra le diverse regioni del mondo e tra varie cornici normative, compreso in particolare il nuovo Regolamento dell'Unione europea, che fa riferimento alla Convenzione 108 nel contesto del flusso transfrontaliero dei dati.

Il Protocollo di emendamento entrerà in vigore quando tutti gli Stati parte alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale lo avranno ratificato, oppure l'11 ottobre 2023 se in tale data almeno 38 Stati parte alla Convenzione lo avranno ratificato. Attualmente ne sono parte 27 Stati del Consiglio d'Europa, mentre 19 Stati l'hanno firmata ma non ancora ratificata, tra cui San Marino, che l'ha firmata il 16 luglio 2019.

Le principali novità del Protocollo rispetto alla Convenzione 108 riguardano:

- esigenze più rigorose riguardanti i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità dell'elaborazione dei dati;



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

- l'ampliamento delle categorie di dati noti come "sensibili", che comprenderanno d'ora in poi i dati genetici e biometrici, quelli indicanti l'adesione a sindacati e l'origine etnica;
- l'obbligo di notificare la violazione dei dati;
- una maggiore trasparenza relativa all'elaborazione dei dati;
- nuovi diritti delle persone riguardo a processi decisionali basati su algoritmi, che assumono una particolare rilevanza nell'ambito dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale;
- il rafforzamento della responsabilità degli addetti al controllo dei dati;
- L'obbligo dell'applicazione del principio della "tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione";
- L'applicazione dei principi relativi alla protezione dei dati a tutte le attività di trattamento dei dati, comprese quelle effettuate per motivi di protezione della sicurezza nazionale, con eventuali eccezioni e restrizioni, fatte salve le condizioni enunciate nella Convenzione, in ogni caso con la garanzia di un controllo e di una sorveglianza efficaci e indipendenti;
- L'istituzione di un chiaro sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati;
- il rafforzamento dei poteri e dell'indipendenza delle autorità preposte alla protezione dei dati e delle basi giuridiche necessarie per la cooperazione internazionale.

Più nel dettaglio, il Protocollo è costituito da un Preambolo, 40 articoli, che apportano modifiche alla Convenzione, e un'Appendice, che sono il frutto di un lavoro negoziale svolto nel contesto delle riforme degli strumenti internazionali di protezione dei dati personali. Per chiarezza logica, qui vengono riportati gli articoli della Convenzione 108, come modificati dal Protocollo.

Il Capo I (**articoli da 1 a 3**) contiene le disposizioni generali e si apre evidenziando l'obiettivo della Convenzione, il quale consiste nel garantire ad ogni persona soggetta alla giurisdizione di una delle parti la protezione dei suoi dati personali durante il trattamento, contribuendo così al rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali. A tal fine, il Protocollo amplia la nozione di dato personale e propone altri cambiamenti nelle definizioni dell'articolo 2. Il campo di applicazione della Convenzione, poi, a norma dell'articolo 3, comprende il trattamento sia automatizzato che non automatizzato dei dati personali, ma la Convenzione non si applica più ai trattamenti di dati effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività domestiche puramente personali.

Il Capo II (**articoli da 4 a 13**) reca i principi di base per la protezione dei dati personali. Tra le novità apportate dal Protocollo si sottolinea soprattutto l'esigenza di un maggiore rigore del principio di proporzionalità (articolo 5), oltre all'ampliamento del catalogo dei cosiddetti



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

dati “sensibili” all’articolo 6, che ora include anche i dati genetici e biometrici, come quelli che rilevano l’appartenenza sindacale o l’origine etnica. Gli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione, come modificati dal Protocollo, riguardano rispettivamente le misure di sicurezza dei dati e l’obbligo di notificare la violazione dei dati, la trasparenza del trattamento ed un elenco dei diritti di ogni interessato nell’era digitale, compreso il diritto a non essere sottoposto ad una decisione che lo riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato. Ulteriori misure riguardano gli obblighi aggiuntivi per i titolari e/o i responsabili del trattamento (articolo 10), una serie di eccezioni e di restrizioni in caso di superiore interesse rappresentato dalla tutela della sicurezza nazionale, della difesa e della sicurezza pubblica (articolo 11), nonché l’impegno di ogni Parte di stabilire appropriate sanzioni giudiziarie e non giudiziarie e rimedi in caso di violazione della Convenzione (articolo 12).

Il Capo III (**articolo 14**) è stato profondamente innovato dal Protocollo e prevede oggi l’istituzione di un quadro giuridico multilaterale destinato a facilitare il flusso transfrontaliero di dati personali, indipendentemente dalle frontiere, offrendo al contempo effettive garanzie in caso di dati personali.

Il Capo IV (**articolo 15**), modificato dall’articolo 19 del Protocollo, concerne le autorità di controllo e stabilisce che, sulla base dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo, ciascuna delle Parti designi l’Autorità responsabile del rispetto delle disposizioni della Convenzione.

Per quanto riguarda il Capo V (**articoli da 16 a 21**), a seguito delle novità introdotte dal Protocollo, vengono rafforzate le basi giuridiche necessarie alla cooperazione e all’assistenza reciproca fra le Parti in materia. A questo fine, l’articolo 17 della Convenzione modernizzata affronta questa questione anche nell’ambito dei rapporti tra le varie Autorità di controllo.

Il Capo VI (**articoli da 22 a 24**) è inerente al Comitato consultivo, che diventa Comitato della Convenzione, come previsto dall’articolo 27 del Protocollo, e ne disciplina i vari aspetti organizzativi. Si sottolinea come il Comitato della Convenzione svolga un ruolo cruciale nell’interpretazione della Convenzione, incoraggiando lo scambio di informazioni tra le parti e sviluppando le norme di protezione dei dati.

Il Capo VII (**articolo 25**) riguarda la possibilità che una delle Parti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa o il Comitato della Convenzione propongano emendamenti alla Convenzione e la rispettiva procedura.

Infine, il Capo VIII (**articoli da 26 a 31**) della Convenzione 108+ contiene le disposizioni finali: entrata in vigore della Convenzione; adesione da parte di Stati non membri o organizzazioni internazionali; clausola territoriale; riserve; denuncia; notificazioni.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Gli articoli finali del Protocollo (**articoli da 36 a 40**) disciplinano, a loro volta: firma, ratifica e adesione degli Stati; entrata in vigore; dichiarazioni relative alla Convenzione; divieto di fare riserve al presente Protocollo; notifiche da parte del Segretariato del Consiglio d'Europa.

L'Appendice al Protocollo contiene, invece, gli elementi per il regolamento interno del Comitato della Convenzione. Il primo e il secondo paragrafo riguardano il quorum necessario per la validità delle riunioni del Comitato della Convenzione, mentre il terzo paragrafo delinea il quorum necessario per le decisioni di cui all'articolo 23 e 23 lettera h della Convenzione. A norma del quinto paragrafo, le decisioni sulle questioni procedurali sono prese a maggioranza semplice, mentre il sesto paragrafo prevede, a certe condizioni, la possibilità che le organizzazioni di integrazione regionale possano esercitare il loro diritto di voto nel Comitato della Convenzione. Infine, gli ultimi due paragrafi riguardano rispettivamente l'obbligo di comunicazione a tutte le Parti in caso di votazione e la possibilità che il Comitato della Convenzione possa successivamente modificare il regolamento interno.

Si segnala come il Presidente dell'Autorità per la Protezione dei Dati Personali di San Marino, il Dott. Umberto Rapetto, abbia espresso un parere favorevole alla ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione 108, sottolineando come i principi in essa sanciti risultino già ampiamente recepiti dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e successive modifiche e integrazioni.

La Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri, nella sua valutazione di conformità del Protocollo alla legislazione sammarinese, conferma la pressochè totale conformità, in virtù della Legge n. 171/2018.

Infine, si segnala la necessità di designare, ai sensi dell'art. 15, l'Autorità responsabile del rispetto delle disposizioni della Convenzione modernizzata e a tal fine, si propone la designazione dell'Autorità per la Protezione dei Dati Personali di San Marino.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho quindi l'onore di richieder Loro la presa d'atto della ratifica del **Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale**, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018, di cui il Congresso di Stato ha autorizzato la firma, con riserva di successiva ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, con Delibera n. 2 del 5 giugno 2019.